

Regolamento per l'esecuzione della legge concernente l'Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi di lavoro

del 2 settembre 1949 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 12 febbraio 1949¹
concernente l'Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti
collettivi del lavoro (detta qui di seguito «legge»),

decreta:

I. Istituzione e organizzazione

Art. 1

Istituzione di un
Ufficio federale
di conciliazione
e d'arbitrato

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca² (DEFR) può istituire, per i singoli casi, un Ufficio federale di conciliazione (detto qui di seguito «Ufficio di conciliazione»), competente a comporre i conflitti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltrepassano i confini di un Cantone.

² L'Ufficio di conciliazione è istituito soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale paritetico di conciliazione o d'arbitrato; un Ufficio d'arbitrato è istituito soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale d'arbitrato ed a richiesta degli interessati.

³ È considerato conflitto collettivo che oltrepassa i confini di un Cantone quello sorto in seno ad aziende o succursali situate in più Cantoni.

Art. 2

Pregiudiziale

Se nel corso della procedura davanti all'Ufficio di conciliazione o d'arbitrato è accertato che non sono adempite le condizioni necessarie per l'istituzione di tale organo, quest'ultimo metterà agli atti il conflitto, dopo aver sentito il DEFR.

RU 1949 II 1126

¹ RS 821.42

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3

Composizione dell'Ufficio arbitrale speciale

¹ Purché le parti non decidano altrimenti, l'Ufficio arbitrale speciale previsto dall'articolo 5 capoverso 2 della legge è composto, per ciascun conflitto, di cinque membri nominati dal DEFR e cioè: di un presidente, di due assessori neutrali e di due assessori (assessori periti) nominati ciascuno da una delle due parti.

² Il presidente dell'Ufficio di conciliazione che ha già funzionato, per lo stesso conflitto, durante la procedura di conciliazione, può essere nominato presidente o assessore neutrale dell'Ufficio arbitrale speciale soltanto con il consenso delle parti.

Art. 4

Segreteria

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO)³ provvede al segretariato dell'Ufficio di conciliazione o d'arbitrato, purché un Ufficio cantonale di conciliazione non sia incaricato di fare da mediatore nel conflitto, conformemente all'articolo 1 capoverso 2 della legge.

Art. 5

Richiesta

¹ La richiesta d'istituire un Ufficio di conciliazione o d'arbitrato deve essere presentata, per iscritto, alla SECO. Essa indicherà se sono adempite le condizioni necessarie per la costituzione dell'Ufficio di conciliazione o d'arbitrato e ragguaglierà sull'oggetto del conflitto.

² Se la richiesta è presentata da una sola delle parti, il segretario la sottopone all'altra parte, impartendole un breve termine per far conoscere il suo parere.

Art. 6

Ricusa

Il Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa dei membri dell'Ufficio di conciliazione o d'arbitrato e l'Ufficio di conciliazione o d'arbitrato sulle domande di ricusa dei periti. Gli articoli 34–36 della legge del 17 giugno 2005⁴ sull'organizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia.⁵

Art. 7

Segreto

I membri e il segretario dell'Ufficio di conciliazione, quelli dell'Ufficio d'arbitrato ed i periti sono tenuti a serbare il segreto sugli accerta-

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ RS **173.110**

⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. II 84 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006 4705**).

menti fatti durante l'esercizio della loro carica e che, per loro natura, sono di carattere confidenziale.

II. Procedura di conciliazione

Art. 8

Mancata
comparsa

¹ Se una delle parti non compare senza motivo plausibile, l'Ufficio di conciliazione può tuttavia proporre un accordo, dopo aver sentito la parte presente e preso visione dei documenti.

² L'Ufficio di conciliazione rinvierà di qualche giorno la sua proposta d'accordo se non può farla prima di aver sentito la parte che non è comparsa.

Art. 9

Rappresentanti

¹ Le parti devono comparire esse stesse. Potranno però farsi assistere.

² Il presidente può limitare il numero delle persone ammesse alle discussioni.

Art. 10

Processo
verbale.
Consultazione
dei documenti

¹ È tenuto un processo verbale delle discussioni.

² Le parti possono prendere conoscenza del processo verbale e dei documenti soltanto con l'autorizzazione del presidente

Art. 11

Proposta
d'accordo

¹ Se durante le discussioni le parti non giungono ad un accordo diretto tra di loro, l'Ufficio di conciliazione elabora, a porte chiuse, una proposta d'accordo.

² I membri dell'Ufficio di conciliazione si pronunciano con una votazione su detta proposta. La maggioranza decide o, in caso di parità di voti, il presidente. Il segretario ha voto consultivo.

³ La proposta di accordo è notificata per iscritto alle parti; contemporaneamente è loro impartito un termine entro il quale devono dichiarare per iscritto se l'accettano o se la respingono.

Art. 12

Porte chiuse.
Rapporto

¹ Le discussioni si svolgono a porte chiuse.

² Una volta esaurita la procedura, il presidente ne fa rapporto al DEFR.

Procedura davanti l'Ufficio cantonale di conciliazione

Art. 13

Quando l'Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato d'intervenire conformemente all'articolo 1 capoverso 2 della legge, applica le disposizioni che, nella legge e nel presente regolamento, disciplinano la procedura e il mantenimento della pace.

III. Procedura d'arbitrato

Art. 14

¹ Gli articoli 10, 11 capoverso 2, 12 e 13 si applicano per analogia alla procedura d'arbitrato.

² La decisione arbitrale è motivata e comunicata per iscritto alle parti.

IV. Disposizioni finali

Art. 15

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1949.

² Esso abroga, a quella data:

- a. il decreto del Consiglio federale del 24 maggio 1940⁶ concernente la composizione dei conflitti collettivi del lavoro;
- b. l'articolo 116^{bis} del regolamento per l'applicazione della legge federale sul lavoro nelle fabbriche, del 3 ottobre 1917⁷.

⁶ [RU 56 567]

⁷ [CS 8 24; RU 1952 855, 1966 85 art. 91, 1969 567 art. 82 al. 2]